

Città di  
**MAIORI**  
Costa d'Amalfi



Ordinanza n. 36 del 01.06.2020

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – ADEMPIMENTI PROTOCOLLO SICUREZZA DI CUI ALL'ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N. 50 DEL 22 MAGGIO 2020- GESTIONE TRATTI SPIAGGE LIBERE-.**

#### IL SINDACO

**Premesso che:**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

**Richiamato** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" convertito con legge n. 35 del 22 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020;

**Atteso** che, nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica nel richiamato decreto, ha previsto la possibilità di adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, una o più tra le misure disposte e sancito l'applicazione delle misure modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus e secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente;

**Richiamato**, altresì, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";



Visti i DD.PP.CC.MM , con i quali sono state dettate, in attuazione dei richiamati decreti legge, disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dirette all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza con particolare attenzione alla realtà territoriale ;

**Considerato** che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 ed arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate al predetto scopo è stata assunta da questa amministrazione quale direttrice del proprio operato l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta a fornire risposta in modo efficiente e tempestivo alle problematiche emergenti nel pieno rispetto delle direttive impartite per dare attuazione al dettato normativo in materia;

**Richiamati:**

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
- il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020;

**Preso atto** che, con riferimento alle attività degli stabilimenti balneari di cui alla lettera mm) del richiamato D.P.C.M.17 maggio, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha elaborato all'esito di incontri con le categorie regionali e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui alla lettera mm) dell'art. 1 e dell'allegato 10 al D.P.C.M. Documento recante Protocollo di Sicurezza antidiffusione Sars-Cov-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia, per l'esercizio in sicurezza delle indicate attività e per la fruizione in sicurezza delle spiagge di libero accesso e ha espresso avviso favorevole alla riapertura delle dette attività e alla fruizione delle spiagge di libero accesso, purchè svolte nella puntuale osservanza delle richiamate prescrizioni, a tutela della salute pubblica;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica.....omissis... Disposizioni ai sensi dell'art. 1 comma 16 decreto legge 16 maggio 2020 , n. 33", nella parte in cui al punto 1.2 del dispositivo stabilisce che *"con decorrenza dall'adozione di specifici piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo spiagge sicure del medesimo protocollo di sicurezza allegato sub. 1 al provvedimento, è consentita altresì la fruizione delle spiagge al libero accesso, alle condizioni e alle modalità previste nei piani medesimi"*;





**Richiamata** la propria Ordinanza n. 34 del 23.05.2020 con la quale si è disposto con decorrenza in pari data e sino all'adozione di apposita regolamentazione dell'utilizzo delle spiagge libere, il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge libere del Comune di Maiori, ivi compresa la località Salicerchie e la frazione Erchie;

**Considerata** la difficoltà di garantire ininterrotti servizi di controllo da parte delle unità di personale in forza al Comando di Polizia Locale nonché degli operatori del Nucleo di Protezione civile su tutto il territorio comunale sia nel centro cittadino che nelle non vicina frazione di Erchie, ed in particolare sulle spiagge ad accesso libero al fine di prevenire e/o rimuovere ogni situazione a rischio di contagio per la collettività;

**Preso atto** di quanto riportato nel paragrafo rubricato " *Spiagge libere*" del *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia*, allegato all'Ordinanza del Presidente Regione Campania n.50/2020, laddove si rileva che:

- *".....la fruizione delle spiagge libere può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale....."*;

- *"...come per gli arenili in concessione anche per la spiaggia libera, i comuni dovranno dotarsi di una adeguata regolamentazione degli arenili liberi che potranno gestire direttamente o mediante convenzione con soggetti privati, al fine di garantire il contingentamento degli accessi....."*;

**Atteso** che:

- la presenza di un gran numero di turisti, registrata sul territorio comunale già a partire dallo scorso fine settimana e pur in vigenza di divieto di accesso agli arenili delle spiagge pubbliche, evidenzia l'affollamento determinatosi in città con l'inizio della stagione estiva ;

- la detta circostanza innalza il rischio di creare assembramenti rendendo difficoltoso il distanziamento sociale e mettendo in serio pericolo la salute e la sicurezza dei cittadini nonché di quanti si riversano nel territorio costiero soprattutto nei fine settimana e nei mesi di alta stagione, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia da Covid 19 per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta soprattutto in situazioni di condivisione di spazi aperti, tra gli altri, quelli delle pubbliche spiagge;

**Ritenuto, pertanto**, adottare con ogni urgenza misure atte ad evitare le predette situazioni a rischio contagio con presenza di numerose persone sul litorale marittimo del territorio comunale nei tratti di spiaggia libera, nel pieno rispetto della disciplina normativa comunale vigente in materia di utilizzazione delle aree demaniali del centro abitato e della frazione Erchie di cui ai sotto riportati piani e regolamenti;



**Visti:**

- il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali del Centro Abitato del Comune di Maiori, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 22.03.2001;
- il *"Piano di Utilizzo Aree Demaniali della frazione Erchie (PUAD) e nuovo regolamento di attuazione"*, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2012 e successiva *variante tecnica* approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell'8.10.2014;
- il *Regolamento per la gestione delle spiagge libere del Comune* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.11.2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2018, con la quale è stata stabilita l'*"estensione della stagione balneare. Modifica art. 10 Piano Spiagge - art. 12 Regolamento Gestione Spiagge Libere e art. 12 Regolamento Commercio su aree pubbliche"*;

**Atteso** che il comune di Maiori è titolare delle seguenti concessioni:

- n.01/2012 del 03.05.2012, racc. n. 4 per il mantenimento di un'area demaniale di mq 400 per il posizionamento di sedie a sdraio e ombrelloni ;
- n.04/2018 del 20.06.2018, racc. n. 361, per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq 224,00 (zona 1 del Regolamento), per installazione di dispositivi reggi-ombrelloni;
- n.05/2018 del 20.06.2018, racc. n. 362, e successiva concessione suppletiva n.09/2018 del 27.08.2018, rep. n.367/bis, per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq 322,00 (mq 314,00 - zona 6 del Regolamento - per installazione di dispositivi reggi-ombrelloni + mq 8,00 per installazione scala ad uso pubblico);
- n.06/2018 del 20.06.2018, racc. n. 363, per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq 268,00 (zona 7 del Regolamento), per installazione di dispositivi reggi-ombrelloni;
- n.07/2018 del 20.06.2018, racc. n. 364 per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq 114,00 (zona 11 del Regolamento), per installazione di dispositivi reggi-ombrelloni;
- n. 8/ 2012 del 06.06.2012, racc.n.13 per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq 1013,70 di cui mq 980,00 di specchio acqueo per installazione di gavittelli e mq 33,70 di arenile per installazione di strutture mobili( maxi ombrellone, passerella, doccia);

**Viste** le note acquisite agli atti dell'ente, con le quali i Sigg. Nadia Citarella, Luigi Mennella, Paride De Bonis, Alfonso Liguori, Ignazio Di Martino, Giovanni Proto e Gaetano Capone, Maria Cristina Buonocore, come in atti generalizzati, esercenti attività di noleggio di attrezzature balneari, hanno manifestato *disponibilità a compiere servizio di vigilanza sulle aree contigue alla propria concessione*;

**Preso atto** che i predetti sono titolari di concessione demaniali marittime per il mantenimento di attrezzature di vario genere (postazione lavoro, docce, passerelle di accesso...) presso gli



arenili liberi del centro abitato e della frazione di Erchie del comune di Maiori;

**Ritenuto**, al fine di disporre la fruizione dei tratti di spiaggia libera nel rispetto di tutte le misure di sicurezza di cui al *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia*, allegato all'Ordinanza del Presidente Regione Campania n.50/2020 individuare i predetti esercenti quali soggetti preposti alla sorveglianza e all'allestimento dei tratti di spiaggia libera contigui alle concessioni di cui sono titolari;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 32 della Legge 833/1978;

**DISPONE**

*per i motivi sopra esposti che qui si danno per ripetuti e trascritti*

- 1. a decorrere dalla data di adozione della presente e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la fruizione dei seguenti tratti di spiaggia libera del territorio di Maiori:** spiaggia località Salicerchie; spiaggia libera sita ad est del torrente Reginna Major; spiaggia libera tra il lotto n.9 (Lido Adriana) del PUAD di Erchie e la Torre La Cerniola; spiaggia libera tra il lotto n. 5 (Lido Edelvina) e il lotto n. 9 (Lido Adriana) del PUAD di Erchie; spiaggia libera ad ovest del lotto n. 4 (Lido Sirena) del PUAD di Erchie; spiaggia libera sita in località S. Francesco (ad esclusione dell'arenile in zona portuale in concessione al Comune); spiaggia libera sita ad ovest del torrente Reginna Major;
- 2. che i sigg.:**
  - **Nadia Citarella**, nata a Nocera Inferiore(SA) il 29.01.1976, relativamente al tratto di spiaggia in località Salicerchie;
  - **Luigi Mennella**, nato a Maiori (SA) il 30.04.1973, relativamente al tratto di spiaggia libera sito ad est del torrente Reginna Major;
  - **Paride De Bonis**, nato a Salerno il 17.03.1969, relativamente al tratto di spiaggia libera tra il lotto n.9 (Lido Adriana) del PUAD di Erchie e la Torre La Cerniola;
  - **Alfonso Liguori**, nato a Maiori (SA) il 30.03.1958), relativamente al tratto di spiaggia libera tra il lotto n. 5 (Lido Edelvina) e il lotto n. 9 (Lido Adriana) del PUAD di Erchie;
  - **Ignazio Di Martino**, nato a Maiori il 14.08.1966, relativamente al tratto di spiaggia libera ad ovest del lotto n. 4 (Lido Sirena) del PUAD di Erchie;
  - **Giovanni Proto**, nato a Salerno il 04.02.1976, relativamente al tratto di spiaggia libera sito in località S. Francesco (ad esclusione dell'arenile in zona portuale in concessione al Comune);
  - **Gaetano Capone**, nato a Battipaglia (SA) il 26.11.1977, relativamente al tratto di spiaggia libera sito ad ovest del torrente Reginna Major;
  - **Maria Cristina Buonocore**, nata a Tramonti (SA) il 01.01.1960, relativamente al tratto di spiaggia libera sito ad ovest del torrente Reginna Major;



**provvedano per il tratto di rispettiva competenza, a:**

- consentire il libero accesso all'arenile e l'utilizzo gratuito dei dispositivi reggi-ombrelloni preinstallati;
- concedere gratuitamente attrezzature balneari a favore di alcune famiglie individuate dal Comune di Maiori;
- presidiare e controllare i varchi di accesso all'arenile;
- assicurare il libero accesso al mare tramite individuazione di specifico percorso;
- assicurare idonea pulizia del tratto di arenile, da effettuare più volte nel corso della giornata;
- garantire servizio di salvataggio con bagnino in possesso di regolare brevetto in corso di validità;
- dotarsi di materiale di primo soccorso;
- posizionare a propria cura e spese i dispositivi reggi-ombrelloni, nel rispetto delle distanze stabilite nell'allegato sub 1 all'Ordinanza Regionale n. 50 del 22.05.2020, fatta salva la possibilità di installare anche attrezzature balneari nella misura massima del 30% del numero di stalli contingentati al fine di evitare assembramenti;
- dotarsi di sistema di prenotazione, anche on-line, con possibilità di utilizzo dell'arenile anche per fasce orarie, garantendo, in ogni caso, il numero chiuso;
- assicurare lo sgombero totale dell'arenile dopo le ore 19.00 da parte degli utenti;
- provvedere alla sorveglianza notturna;
- provvedere ad idonea sorveglianza, in particolare per quanto attiene al numero limitato di persone che potranno usufruire dei tratti di spiaggia libera in questione;
- effettuare igienizzazione, mediante idonei prodotti, delle attrezzature balneari ad ogni cambio di persone nel corso della giornata;
- effettuare misurazione della temperatura all'accesso e tenuta del registro delle presenze per almeno 14 giorni;
- assicurarsi che per ogni ombrellone vi sia la presenza massima di n. 4 persone;
- posizionare idonea cartellonistica, almeno bilingue, sui comportamenti e le regole che i fruitori della spiaggia dovranno osservare;
- dotarsi di polizza assicurativa presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi utenti. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo della stagione 2020;
- acquisire, per l'eventuale installazione di manufatti e/o strutture, al di fuori di quelli oggetto di regolare concessione demaniale marittima, preventiva autorizzazione / concessione presso il competente ufficio comunale;

**3. la permanenza** del divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche sulle restanti spiagge libere del Comune di Maiori non sopra indicate fino a nuove disposizioni;

**DISPONE, altresì**



**La comunicazione del presente provvedimento:**

- mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maiori.
- alla Regione Campania;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Salerno;
- alla Questura;
- alla Capitaneria di Porto di Maiori;
- al Comando Provinciale Guardia Costiera di Salerno;
- alla ASL SA – Dipartimento Igiene e Prevenzione.

**AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con legge n. 35 del 22 maggio 2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 richiamato.

IL SINDACO  
*Capone Antonio*